

Ordinanza, Tribunale di Cassino, Dott. Gabriele Sordi del 15 febbraio 2017

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI CASSINO

N. OMISSIS/16 RGAC

SOCIETA' TRAENTE / BANCA e CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta sul ricorso presentato dalla SOCIETA' TRAENTE per invocare ex art 700 c.p.c. l'immediato ordine di cancellazione del protesto elevatole per la mancanza di provvista riferita a tre assegni da essa emessi il 30.6.16 sul proprio c.c. acceso presso la filiale di Viterbo della BANCA,

letti gli atti, compresa la comparsa di risposta della Banca convenuta, essendo rimasta, invece, contumace la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA,

ritenuta la sua competenza territoriale in previsione del "formum commissi delicti" della preannunziata azione risarcitoria di merito in ragione dell'ubicazione in Formia della sede della società ricorrente,

considerato che non appare ravvisabile profilo di illegittimità nel comportamento della Banca la quale, a fronte dell'azzeramento della provvista in giacenza sul c.c. in conseguenza del pignoramento notificatole il giorno 1.7.16 dal terzo creditore della stessa SOCIETA' TRAENTE, ha dovuto come per legge procedere tempestivamente a far elevare il protesto, senza che le incombesse per legge alcun onere di preavviso alla cliente,

che era, invece, onere della società traente assicurare la permanenza di detta provvista in vista dell'incasso, la notificazione del pignoramento essendo pervenuta alla Banca trassata l'indomani rispetto al giorno di traenza e, dunque, in anticipo rispetto alla richiesta della compensazione bancaria, mentre essa ditta pignorata aveva da tempo ricevuto la notifica del precetto,

che la differente disciplina normativa in merito ai tempi per poter ottenere la cancellazione del protesto per il mancato pagamento della cambiale rispetto a quello dell'assegno è giustificata dalla diversa funzione dei differenti titoli, il secondo essendo strumento di pagamento piuttosto che di credito, con il non casuale differente corredo sanzionatorio (v. Corte Cost n. 317/90; n. 14/93),

P.Q.M.

visti gli artt 700 e 669 septies c.p.c, non accoglie il ricorso,

stante la particolarità della vicenda, avendo la società ricorrente provveduto a saldare gli importi e gli accessori di legge e potendosi ritenere plausibile che essa, pur avendo ricevuto la notifica del precetto, confidasse in una soluzione transattiva con il creditore pignorante, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

Si comunichi.

Cassino li 15.2.17

il Giudice dott Gabriele Sordi

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy